

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

1/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiario, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zaccà, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

LA RIFORMA DELL'ART. 103 COD. PROC. PEN.: IL DIVIETO DI ACQUISIZIONE DELLE COMUNICAZIONI TRA IL DIFENSORE E L'IMPUTATO E L'INTERRUZIONE IMMEDIATA DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE VIETATE

di Lidia Giorgio e Luigi Giordano

Con l'art. 2 della legge n. 114 del 2024 sono stati inseriti due nuovi commi nell'art. 103 cod. proc. pen. che disciplina le garanzie di libertà del difensore. Il comma 6-bis ha esteso il divieto di acquisizione ad "ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore". In forza del comma 6-ter, invece, l'autorità giudiziaria o "gli organi ausiliari delegati" sono tenuti a interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione ove le conversazioni o le comunicazioni risultino appartenere a quelle vietate. La formulazione di queste disposizioni suscita diverse perplessità. In particolare, l'interruzione delle operazioni presuppone una attività valutativa, difficilmente delegabile alla polizia giudiziaria.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il nuovo divieto di acquisizione di "ogni forma di comunicazione". – 3. L'interruzione delle operazioni di intercettazioni. – 4. segue: Una diversa lettura dell'art. 103, comma 6-ter, cod. proc. pen.

1. Introduzione.

L'art. 2 della legge n. 114 del 2024, nell'ambito di diverse modifiche al codice di procedura penale, ha riformato alcune disposizioni che disciplinano le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Al fine di assicurare maggiore tutela alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle captazioni, il legislatore è intervenuto sulla possibilità di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni, sulle norme che regolano l'esecuzione delle operazioni di ascolto e sull'utilizzo delle conversazioni o delle comunicazioni captate nel procedimento cautelare¹. In questo ambito, è stato anche riformato l'art. 103

¹ Sulla legge 9 agosto 2024, n. 114, tra gli altri, G. AMATO, *Il rafforzamento della protezione del difensore*, in *Guida al diritto*, 2024, 32-33, 108 e ss.; G. SPANGHER (a cura di), *Le novità della legge Nordio*, Milano, 2024; M. GIALUZ, *Le novità della "manovra Nordio" in materia processuale: quando l'ideologia rischia di provocare un'eterogeneità dei fini*, in questa *Rivista*, 22 luglio 2024; D. CIMADOMO, *L'ampliamento delle garanzie del difensore*, in L. KALB (a cura di), *Le novità del procedimento cautelare*, Milano, 2024 149; C. PARODI, *Ddl Nordio: cosa cambia in tema di intercettazioni*, in *IUS Penale* 11/07/2024; volendo, L. GIORDANO, *Le intercettazioni dei terzi nel procedimento*

cod. proc. pen., che disciplina le garanzie di libertà del difensore², introducendo nella disposizione due nuovi commi al fine di assicurare un più ampio margine di tutela all'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.³.

2. Il nuovo divieto di acquisizione “in ogni forma di comunicazione”.

Il nuovo art. 103, comma 6-bis, cod. proc. pen. stabilisce che “è parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato”.

La formulazione di questa disposizione suscita diverse perplessità già a partire dalla individuazione del suo oggetto, non essendo chiaro a quale forma di comunicazione “anche diversa dalla corrispondenza” faccia riferimento.

La norma sembra alludere alle chat di WhatsApp o di altre applicazioni informatiche simili, come ad esempio Signal o Telegram, o agli Short Message Service (SMS) ovvero a qualsiasi forma di messaggistica elettronica, anche e-mail⁴. Lo si desume dal

cautelare, in L. KALB (a cura di), *Le novità del procedimento cautelare*, Milano, 2024 221. Sul disegno di legge, tra gli altri, L. LUDOVICI, *Disegno di legge c.d. Nordio: nuove garanzie processuali tra fughe in avanti e false partenze*, in *La legislazione penale* 7 maggio 2024; P. BRONZO, *Brevi note sul “disegno di legge Nordio”*, in questa *Rivista* 12 aprile 2024; A. APOLLONIO, *D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere)*, in *www.giustiziainsieme.it*, 27 maggio 2024.

² Sulle garanzie di libertà del difensore ed in particolare sul divieto di intercettazione delle conversazioni o delle comunicazioni si vedano, tra gli altri, A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 127; L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Milano, 1997, 93 e ss.; A.A. DALIA, D. CIMADOMO, *Difensore*, in *Enc. Dir. agg.* III, Milano, 1999, 510. Le garanzie dell'art. 103 cod. proc. pen., peraltro, non si applicano quando gli atti investigativi devono essere compiuti nei confronti di un avvocato che riveste la qualifica di indagato o imputato (Cass. Sez. 5, n. 71 del 26/09/2018, dep. 2019, in *CED Cass.* n. 274383 - 01).

³ Le garanzie di libertà del difensore trovano fondamento anche nelle fonti sovranazionali. Nonostante la mancanza di un'espressa previsione nella CEDU della necessità di assicurare tutela alla riservatezza del rapporto difensivo, la previsione di tali garanzie può essere agevolmente desunta dall'art. 6, par. 1 e 3, Cedu. La giurisprudenza europea, in particolare, ha precisato che “la possibilità dell'imputato di comunicare con il proprio avvocato lontano dall'ascolto di un terzo figura tra i requisiti elementari dell'equo processo in una società democratica e scaturisce dall'art. 6, par. 3 del complesso pattizio. Se un avvocato non potesse trattenerli con il proprio cliente e ricevere istruzioni confidenziali, la sua assistenza perderebbe molta della sua utilità, mentre lo scopo della Convenzione è diretto a proteggere diritti concreti ed effettivi” (Corte EDU, Sez. V, 16/06/2016, Versini - Campinchi e Crasnianski c. Francia; Corte EDU, 28.11.1991, S. c. Svizzera, reperibile nel sito istituzionale del *Schweizerische Bundeskanzlei*, in una fattispecie in cui la Corte EDU ha ravvisato la violazione dell'art. 6, par. 3, CEDU da parte dell'Autorità giudiziaria elvetica per avere costantemente impedito per oltre sette mesi a un detenuto in custodia cautelare di comunicare liberamente con il difensore d'ufficio, in quanto i colloqui avvenivano in presenza di un funzionario e alcune lettere erano state intercettate).

⁴ Secondo F. DEMARTIS, *Intercettazioni: un correttivo che rafforza la riservatezza delle comunicazioni e tutela l'attività del difensore ... ma scontenta i curiosi*, in *Dir. pen. proc.* 2024, 9, 1170, la norma mira ad offrire tutela alle nuove forme di comunicazione, diverse da quelle tradizionali che era dato riscontrare al momento dell'entrata in vigore del codice del 1988, essendo ormai “frequente che gli studi legali dispongano di un profilo su WhatsApp e di un proprio account business su piattaforme quali Facebook o Instagram tramite la quale l'assistito o il potenziale tale poi inoltrare al proprio difensore messaggi virgola e comunicazioni o file allegati”.

fatto che il termine di relazione, fissato dall'impiego dell'avverbio "*parimenti*", è stabilito con la "*corrispondenza*", che può essere sequestrata ex art. 254 cod. proc. pen. o sottoposta alle "*forme di controllo*" previste dall'ordinamento penitenziario, a cui si riferisce il comma immediatamente precedente, ma anche con le "*conversazioni o comunicazioni*", oggetto di intercettazione secondo l'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. Sul tema, come è noto, è di recente intervenuta la sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023. La Corte ha affermato che le *chat* sono corrispondenza o, meglio, conservano tale natura anche nella loro condizione "statica", cioè quando sono già state ricevute dal destinatario o inviate dal mittente e risiedono nei rispettivi *device*. Mantengono, pertanto, la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e le *chat* di *WhatsApp* già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente.

Essendo stato ormai riconosciuto che le *chat* e le altre forme di messaggistica telematica hanno natura di corrispondenza e che conservano tale natura anche quando sono già state inviate o ricevute, essendo oggetto, quindi, del divieto di sequestro e di controllo di cui all'art. 103, comma 6, cod. proc. pen., risulta difficile individuare una forma di comunicazione anche diversa dalla corrispondenza di cui la nuova norma vieta l'acquisizione. Si deve allora ritenere che la formula ampia adoperata dalla disposizione ("*ogni forma di comunicazione*") persegua l'obiettivo di parametrare la tutela del segreto e della riservatezza dell'attività del difensore al progresso tecnologico, affermando che le garanzie del difensore non involgono solo la corrispondenza, ma le più varie forme di comunicazione che dovessero essere rese disponibili in futuro dall'evoluzione scientifica⁵.

Non è agevole neppure, d'altra parte, anche indicare a quale provvedimento di "*acquisizione*" faccia riferimento la disposizione in esame.

La norma impiega tale termine in contrapposizione a quelli di "*sequestro*" (della corrispondenza) e "*forme di controllo*" della stessa, contenuti nel comma precedente e all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni di cui all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., riferendosi all'acquisizione delle *chat* e, più in generale, della messaggistica elettronica, come "*documenti*" ex art. 234 cod. proc. pen., alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale che appare ormai superato⁶. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, infatti, secondo la giurisprudenza, i messaggi di posta elettronica, i messaggi *WhatsApp* e gli *Sms* custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario⁷, sicché la loro acquisizione deve avvenire seguendo le forme previste

⁵ In questi termini, D. CIMADOMO, *L'ampliamento delle garanzie del difensore*, cit., 149, il quale ha suggerito di verificare se, nel fuoco della norma, sia consentito ricondurre anche il sequestro di un *server* informatico nel quale siano contenuti i dati di comunicazione o quello di uno *smartphone* che conservi la messaggistica intercorsa tra difensore ed assistito.

⁶ Si fa riferimento all'indirizzo espresso, tra le altre, da Cass. Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, in *CED Cass.* n. 276358 - 01

⁷ C. cost., 27 luglio 2023, n. 170, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 1311, con nota di FONTANI, *La svolta della Consulta: la "corrispondenza telematica" è pur sempre corrispondenza*. Sulla decisione GUZZETTA, *La nozione di comunicazione e altre importanti precisazioni della Corte costituzionale sull'art. 15 della Costituzione nella sentenza*

dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico"⁸. Solo in quest'ultimo caso è configurabile un'acquisizione documentale.

La nuova norma, inoltre, limita il divieto di acquisizione di ogni forma di comunicazione, *"anche diversa dalla corrispondenza"*, a quelle che riguardano il rapporto tra *"l'imputato e il proprio difensore"*, non riferendosi al rapporto tra gli altri soggetti o parti del processo ed il loro avvocato (come già fa l'art. 103, comma 6, cod. proc. pen. con riguardo al sequestro ed al controllo della corrispondenza)⁹. Essa, pertanto, pare presentare un'area operativa più limitata rispetto a quella dell'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. che si riferisce ai difensori ed alle persone da loro assistite (*"Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori ... né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite"*), richiamando anche procedimenti diversi da quello penale, nei quali non c'è un *"imputato"*¹⁰.

Anzi l'aggettivo *"proprio"* sembrerebbe alludere alla necessaria presenza di un atto di nomina, mentre l'indirizzo giurisprudenziale consolidato prescinde da questo, nel caso in cui la conversazione o comunicazione abbia ad oggetto l'esercizio del rapporto difensivo¹¹.

Al di là delle perplessità sulla formulazione della norma, va infine considerato che il divieto di acquisizione di queste forme di comunicazioni si applica *"salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato"*. Perché possa verificare se sussiste un *"fondato motivo"* di ritenere che la comunicazione integri un *"corpo del reato"*, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono necessariamente prendere cognizione della comunicazione.

n. 170 del 2023, in *Federalismi.it*, 9 agosto 2023, 21; C. CONTI, *Il principio di non sostituibilità: il sistema probatorio tra costituzione e legge ordinaria*, in *Cass. pen.* 2024, 451; A. CHELO, *Davvero legittimo il sequestro di messaggi e-mail e WhatsApp già letti?*, in *Giur. Cost.* 2023, 1746; M.T. MORCELLA, *Ed ora, come si può apprendere la corrispondente archiviata*, in *Giur. It.*, 2024, 195.

⁸ Cass. Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, in *CED Cass.* n. 286467 - 01

⁹ Cfr. L. FILIPPI, *Intercettazioni: Un intervento legislativo all'insegna della tutela della privacy*, in G. SPANGHER, *Le novità della legge Nordio*, Milano, 2024, 21.

¹⁰ Cass., Sez. 6, n. 34065 del 04/07/2006, in *CED Cass.* n. 234865 - 01; Cass. Sez. 5, n. 7801 del 17/11/2011, dep. 2012. Più di recente, Cass., Sez. 3, n. 2559 del 25/10/2023, dep. 2024, oltre a ribadire che l'operatività del divieto di intercettazione di cui all'art. 103 cod. proc. pen. non presuppone che lo svolgimento dell'attività difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen., potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa delle conversazioni, ha affermato che *"le garanzie previste dalla disposizione a tutela del diritto di difesa non sono limitate alla ipotesi in cui il mezzo di ricerca della prova sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva, dovendo, viceversa, ritenersi estese agli altri eventuali procedimenti - anche non penali - in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'assistito"*.

¹¹ Secondo Cass. Sez. 2, n. 32905 del 30/10/2020, in *CED Cass.* n. 280233 - 01, per l'operatività del divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non è necessario che lo svolgimento dell'attività difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen., potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa delle conversazioni

Sul punto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa *"integri ed esaurisca la condotta criminosa"*¹². Si tratta di considerare utilizzabile, pertanto, solo il corpo di reato e non la *"cosa pertinente al reato"*. Deve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto¹³.

Provando a trarre qualche conclusione, sembra possa affermarsi che è stata introdotta una norma che voleva essere *"di chiusura"*, nel senso che con essa si intendeva completare un sistema di tutela del rapporto difensivo, la quale si rivela una sorta di disposizione *"di bandiera"*, una generica affermazione del rilievo delle garanzie del difensore, priva di un immediato rilievo normativo. Essa, in estrema sintesi, statuisce che qualsiasi comunicazione di pensiero tra imputato e difensore non è acquisibile nel procedimento penale, probabilmente come documento ex art. 234 cod. proc. pen.; allo stato, tuttavia, pare che nulla sia stato innovato rispetto all'assetto normativo previgente a seguito dell'introduzione di un divieto di acquisizione di non definite forme di comunicazione tra l'imputato e il difensore anche *"diverse dalla corrispondenza"* che si aggiunge al divieto di sequestro della corrispondenza tra l'imputato e il difensore (103, comma 6, cod. proc. pen.) e al divieto di intercettazione di comunicazioni o conversazioni del difensore (art. 103, comma 5, cod. proc. pen.).

3. L'interruzione delle operazioni di intercettazioni.

La seconda riforma apportata all'art. 103 cod. proc. pen., consiste nell'introduzione del comma 6-ter, secondo cui *"L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate"*.

Per cogliere la portata della nuova norma occorre fare un passo indietro.

Con il d.lgs. 29/12/2017, n. 216, era stato interpolato l'art. 103, comma 7, cod. proc. pen.¹⁴. A seguito di questa riforma, la sanzione di inutilizzabilità, che riguarda l'intercettazione delle conversazioni del difensore come era già previsto dalla disposizione, è stata rafforzata con l'introduzione del divieto di trascrizione, anche

¹² Cass., Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 148, con nota di A. INNOCENTI, *Le Sezioni Unite aprono all'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in "diverso procedimento"*.

¹³ Cass., Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021; Cass., Sez. 3, n. 28723 del 13/06/2024, in *CED Cass.* n. 286730 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615 bis, c.p., utilizzabili, come tali, nel processo penale i file captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese.

¹⁴ La norma è stata introdotta con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31/03/2019. Successivamente, il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30/04/2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che *"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020"*.

sommatoria delle stesse¹⁵. Tale divieto, comprendendo anche la trascrizione sommaria, si riferisce anche alle previsioni di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. che, disciplinando l'esecuzione delle intercettazioni, assegnano alla polizia giudiziaria incaricata degli ascolti il compito di redigere il verbale delle operazioni nel quale è trascritto *"anche sommariamente"* il contenuto delle comunicazioni intercettate.

Con il divieto di trascrizione si è inteso salvaguardare la segretezza/riservatezza *"esterna"* delle comunicazioni tra difensori ed assistito. Tale divieto, peraltro, non preclude la conoscenza *"interna"* da parte degli organi inquirenti, i quali potrebbero ascoltare i contenuti di dette comunicazioni, senza riportarle nel verbale, per cogliere dati, informazioni e strategie difensive. In tal modo, si sostiene che si verificherebbe una *"evidente violazione del diritto di difesa e della parità delle armi"*¹⁶.

Il nuovo comma 6-ter dell'art. 103 cod. proc. pen., raccogliendo un appello avanzato dall'Unione Camere penali e rivolto ai componenti della Commissione giustizia del Senato¹⁷, ha inteso assicurare una tutela più ampia della predetta segretezza/riservatezza delle conversazioni o comunicazioni tra difensore ed assistito: esse non solo non possono essere trascritte (come, dunque, già prevedeva l'art. 103, comma 7, cod. proc. pen., efficace per i procedimenti iscritti a far data dal 1° settembre 2020), ma non possono neppure essere registrate¹⁸. Il pubblico ministero (*"l'autorità giudiziaria"*) o la polizia giudiziaria o gli ausiliari della stessa (*"gli organi ausiliari delegati"*), difatti, in forza della nuova norma, *"interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione"*, cioè le operazioni di cui all'art. 268 cod. proc. pen. (intitolato, appunto, *"Esecuzione delle operazioni"*), che consistono nella registrazione e nella redazione del verbale¹⁹.

La previsione della interruzione *"immediata"* comporta che *"l'ambito prima lasciato a valutazioni sulla "pertinenza" della conversazione al mandato difensivo è destinato a venire sostanzialmente meno"* e che una possibilità di ascolto sia, pertanto, *"difficilmente ipotizzabile in concreto"*²⁰. L'intervento riformatore, del resto, è stato mosso

¹⁵ Sul nuovo divieto di trascrizione, L. FILIPPI, *Intercettazioni: una riforma complicata e inutile*, in *Dir. pen. proc.* 2018, 3, 296.

¹⁶ Così, M. COLAMUSSI, *Le intercettazioni tra assistito e difensore*, in P. MAGGIO (a cura di), *La nuova disciplina delle intercettazioni*, Torino 2023, 457; in termini anche P. MAGGIO, *I presupposti applicativi*, in T. BENE (a cura di), *L'intercettazione di comunicazione*, Bari, 2018, 44.

¹⁷ La notizia dell'appello è reperibile in rete sul quotidiano *Il dubbio* del 14 gennaio 2024.

¹⁸ Cfr. M. GIALUZ, *Le novità della "manovra Nordio" in materia processuale: quando l'ideologia rischia di provocare un'eterogenesi dei fini*, in questa rivista 22 luglio 2024, secondo cui la norma *"va salutata con favore, almeno sul piano di principio, perché assicura una tutela forte al diritto di difesa, al quale la stessa Costituzione assegna valore preminente"*.

¹⁹ In dottrina era già stato sostenuto che l'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., già nella sua versione originaria, vietando l'intercettazione dei colloqui dei difensori, comportasse che *"colui che esegue, non appena si avvede della qualità del soggetto comunicante, deve immediatamente interrompere l'ascolto e la registrazione, dando atto nel verbale di quanto occorso"*, L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Milano, 1997, 96.

²⁰ Cfr. C. PARODI, *Dal Nordio: cosa cambia in tema di intercettazioni*, in *IUS Penale* 11/07/2024, cit., il quale ha osservato che devono ritenersi *"svuotate"* dalla previsione della *"mannaia"*, delineata dalla nuova disposizione, le varie distinzioni elaborate dalla giurisprudenza nell'ambito della cd. verifica postuma delle conversazioni intercettate che coinvolgono i difensori e ciò, alla luce del rilievo che *"il concetto sotteso alla modifica è chiaro: il diritto di difesa deve essere tutelato in via prioritaria e globale rispetto alla possibilità- astratta e*

“dall’obiettivo di porre “barriere protettive” intorno al rapporto tra difensore ed assistito e di prevenire iniziative investigative tali da minare, di fatto, il diritto della persona sottoposta a procedimento penale di non rendere dichiarazioni contra se”²¹.

L’interruzione delle operazioni, più precisamente, è attività che, secondo la nuova norma, deve avvenire ad iniziativa dell’autorità giudiziaria o anche degli *“organi ausiliari delegati”*, cioè della polizia giudiziaria o degli ausiliari della polizia giudiziaria (in particolare, in caso di impiego del captatore informatico o, comunque, di sistemi che presuppongono l’utilizzo di collaboratori tecnici).

In forza della nuova norma, deve ritenersi che il pubblico ministero, nel dare indicazioni e vigilare ai sensi dell’art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen., affinché il verbale delle operazioni sia redatto secondo quanto previsto dall’art. 268, comma 2, cod. proc. pen. e cioè contenga le sole conversazioni rilevanti per le indagini, dunque non quelle inutilizzabili, debba prescrivere alla polizia giudiziaria anche di interrompere le operazioni di intercettazione *“quando risulta che la conversazione comunicazione rientra tra quelle vietate”*. Nelle indicazioni previste da linee guida o dalle direttive del Procuratore della Repubblica per la polizia giudiziaria, pertanto, dovrebbe essere prevista l’indicazione di interrompere la registrazione che riguardasse conversazioni la cui intercettazione è vietata.

L’attuazione della norma, però, deve confrontarsi con diverse difficoltà operative, che implicano la necessità di alcune precisazioni rispetto alla prescrizione della immediata interruzione delle operazioni.

Sul piano pratico, infatti, la regola della immediata interruzione presuppone che la polizia giudiziaria ascolti in tempo reale le conversazioni e le comunicazioni intercettate. Nella realtà, ciò non sempre avviene per circostanze varie e pienamente giustificabili (ad es. l’esiguità dell’organico della polizia giudiziaria a fronte dell’orario notturno di ascolto o dei plurimi *“bersagli”* da sentire e, in ipotesi, anche da coordinare tra di loro sul piano logico). In tali evenienze, ove fosse stata registrata una conversazione che involge il rapporto difensivo, non essendo più materialmente possibile l’interruzione della registrazione, il recupero delle garanzie di cui all’art. 24 Cost. potrebbe avvenire nelle forme della richiesta di distruzione di quanto captato ex art. 271 cod. proc. pen.²².

limitata, anche se non del tutto estranea alla realtà giudiziaria- di valutare sino in fondo possibili specifiche responsabilità penali del difensore affiancate o collaterali rispetto a quelle degli indagati. Un principio di civiltà giuridica il cui effettivo impatto sul sistema potrà essere valutato solo dopo l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni”. Cfr. anche, tra gli altri, F. DEMARTIS, *Intercettazioni: un correttivo che rafforza la riservatezza delle comunicazioni e tutela l’attività del difensore ... ma scontenta i curiosi*, cit., il quale ravvisa la ratio delle disposizioni in esame nella volontà di *“impedire ab origine di effettuare l’intercettazione”*, in conformità all’esigenza di garantire la corretta esplicazione dell’attività difensiva alla luce dell’art. 24 Cost.

²¹ D. CIMADOMO, *L’ampliamento delle garanzie del difensore*, cit. 153, il quale ha precisato che *“la riforma dell’art. 103 cod. proc. pen. è certamente originata dall’intento di ridurre il rischio che l’autorità giudiziaria conosca dati di comunicazione intercorrenti o intercorsi tra difensore ed imputato/indagato”*.

²² In dottrina (M. GIALUZ, *Le novità della “manovra Nordio” in materia processuale: quando l’ideologia rischia di provocare un’eterogenesi dei fini*, cit.), è stato auspicato l’utilizzo di un dispositivo tecnologico che assicuri la reale interruzione dell’ascolto assicurando effettività all’interruzione dell’intercettazione. Diversamente è stato sostenuto che la norma avrebbe dovuto prescrivere alla polizia giudiziaria di annotare i numeri delle

4. segue: Una diversa lettura dell'art. 103, comma 6-ter, cod. proc. pen.

La formulazione della norma, tuttavia, pare consentire anche una diversa interpretazione della stessa.

Secondo quanto essa prevede testualmente, difatti, l'interruzione deve intervenire *"immediatamente"*, ma soltanto *"quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate"*, cioè quando si appura che essa concerne il rapporto tra l'imputato ed il proprio difensore²³.

Il nuovo art. 103, comma 6-ter, cod. proc. pen., invero, presenta una formulazione *"incerta"*, in quanto non è la conversazione ad essere *"vietata"*, ma l'intercettazione della stessa.

Per poter procedere all'interruzione, comunque, deve *"risultare"* che la conversazione captata rientri tra quelle vietate. Sembrerebbe, quindi, vietata non la captazione di tutte le conversazioni alla quali prenda parte un avvocato, ma solo di quelle che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale consolidato sull'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., riguardano il *"rapporto difensivo, anche non necessariamente penale, anche in mancanza di una procura o di un incarico"*²⁴.

Secondo consolidate indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il divieto in questione non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica; il divieto in esame non è invocabile

utenze del difensore, impedendo *ab initio* l'ascolto di quelle intrattenute dall'indagato con il difensore medesimo (L. FILIPPI, *Intercettazioni: Un intervento legislativo all'insegna della tutela della privacy*, cit., 21). Questa soluzione, tuttavia, presuppone che l'indagato o l'imputato abbia già comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen. (o che la garanzia di libertà operi solo dopo il conferimento della nomina) e che ogni conversazione tra il difensore e l'imputato si presuma di per sé attinente al mandato ricevuto.

²³ Diversamente opinando è stato sostenuto che *"(è) ovvio, infatti, che la conversazione tra difensore e imputato debba presumersi attinente al mandato ricevuto e sia inviolabile, con conseguente divieto di intercettazione, salvo prova contraria emergente aliunde che il contenuto della conversazione sia estraneo alla difesa"* (L. FILIPPI, *Intercettazioni: Un intervento legislativo all'insegna della tutela della privacy*, in G. SPANGHER, *Le novità della legge Nordio*, Milano, 2024, 21). La nuova disposizione, tuttavia, come è stato rilevato, stabilisce testualmente che l'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione *"quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate"*.

²⁴ Cfr. Cass., Sez. 3, n. 39710 del 27/06/2003, in *CED Cass.* n. 226212 – 01. Si è precisato che, proprio in vista della tutela *"sostanziale"* del diritto di difesa, l'inutilizzabilità sancita dall'art. 103, comma 5, c.p.p. dipende esclusivamente dalla natura della conversazione intercettata, così come verificabile anche a posteriori, e nonostante l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., in quanto ciò che rileva ai fini della garanzia di cui all'art. 103 è la natura del colloquio e non la formalizzazione del ruolo del difensore (Cass., Sez. 5, n. 12944 del 18/02/2003, in *CED Cass.* n. 224251). Più in generale, le garanzie previste dalla disposizione a tutela del diritto di difesa non sono limitate alla ipotesi in cui il mezzo di ricerca della prova sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva, dovendo, viceversa, ritenersi estese agli altri eventuali procedimenti – anche non penali – in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'assistito (Cass., Sez. 3, n. 2559 del 25/10/2023, dep. 2024).

se la conversazione non è pertinente all'attività professionale svolta e se la conversazione integra essa stessa un'ipotesi di reato. In questo senso, il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni concerne solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata; e il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non sono pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen. e non riguardano, di conseguenza, fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitate²⁵.

Pertanto, al di là del caso in cui chiaramente la conversazione tra il difensore ed il proprio assistito riguarda il rapporto difensivo²⁶, l'interruzione delle operazioni sembra tuttora presupporre un giudizio ("... risulta ..."), che si deve fondare su elementi concreti tali da far ritenere che la conversazione rientri tra quelle di cui è vietata l'intercettazione. Tale valutazione non può che seguire all'ascolto dei dialoghi ed alla loro registrazione²⁷.

Per interrompere le operazioni, in altri termini, dovrebbe essere chiaro che l'interlocutore sia il difensore (il quale potrebbe, peraltro, utilizzare anche un numero di telefono a sé non intestato) e, specialmente, che la conversazione sia inerente all'esercizio dell'attività difensiva²⁸. Prima di esprimere tale giudizio è proprio per qualificare la

²⁵ Cfr. in argomento Cass., Sez. 6, n. 2951 del 20/09/2007, in *CED Cass.* n. 238441; Cass., Sez. 2, n. 26323 del 29/05/2014, richiamata di recente, da Cass., Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2024, alla luce delle quali il contenuto della "verifica postuma", necessaria per l'operatività del divieto di cui all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nei termini che seguono, viene così descritto: "In tema di garanzie di libertà dei difensori previste dall'art. 103 c.p.p., il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venga intercettato un colloquio fra l'indagato ed un avvocato legati da uno stretto rapporto di amicizia e familiarità, il giudice, al fine di stabilire se quel colloquio sia o no utilizzabile, all'esito di un esame globale ed unitario dell'intera conversazione, deve valutare: a) se quanto detto dall'indagato sia finalizzato ad ottenere consigli difensivi, o, non sia, piuttosto, una mera confidenza che potrebbe essere fatta a chiunque altri con cui si trovi in stretti rapporti di amicizia; b) se quanto detto dall'avvocato sia di natura professionale (e, quindi, rientrante nell'ambito del mandato difensivo) oppure abbia una mera natura consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute".

²⁶ Come sopra già ricordato, si è osservato che sarebbe opportuno specificare i numeri delle utenze del difensore, di modo che – nei casi in cui la comunicazione coinvolga difensore e assistito – venga impedito ab origine di effettuare l'intercettazione (cfr., F. DEMARTIS, *Intercettazioni: un correttivo che rafforza la riservatezza delle comunicazioni*, cit., 1171). Di tale avviso L. FILIPPI, *Intercettazioni: un intervento legislativo all'insegna della tutela della privacy*, cit., 21.

²⁷ E' stato autorevolmente sostenuto (L. FILIPPI, *Intercettazioni: un intervento legislativo all'insegna della tutela della privacy*, cit., 21) che "[è] ovvio, infatti, che la conversazione tra difensore e imputato debba presumersi attinente al mandato ricevuto e quindi sia inviolabile, con conseguente divieto di intercettazione, salvo prova contraria emergente aliunde che il contenuto della comunicazione sia estraneo alla difesa". Deve rilevarsi, tuttavia, che, se la conversazione non fosse registrata, essa sarebbe definitivamente persa anche se emergesse, in base a verifica postuma, l'estraneità del suo contenuto al rapporto difensivo e, soprattutto, la sua rilevanza ai fini della prova. Una volta intervenuta la registrazione, d'altra parte, la distruzione della conversazione di cui è vietata l'intercettazione non sembra possa essere rimessa alla esclusiva valutazione del pubblico ministero, ma dovrebbe essere sottoposta alle regole di cui all'art. 271 cod. proc. pen.

²⁸ In dottrina è stato evidenziato che l'interruzione deve avvenire "nei casi in cui l'operatore si dovesse rendere conto che la comunicazione intercettata coinvolge ... il difensore ed il proprio assistito e, pertanto, rientra tra quelle di cui è vietata l'intercettazione ..." (così F. DEMARTIS, *Intercettazioni: un correttivo che rafforza la riservatezza delle*

natura difensiva, tuttavia, le conversazioni captate non possono che essere ascoltate e registrate.

Inoltre, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen., sussiste ed è operativo anche con riferimento a conversazioni o comunicazioni intercettate che non investano direttamente il difensore, ma siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata²⁹. In questa prospettiva, per poter comprendere se il dialogo captato costituisce una manifestazione del diritto di difesa, è a maggior ragione necessario l'ascolto (e la registrazione) dello stesso³⁰.

Il giudizio di pertinenza della conversazione intercettata all'attività difensiva, d'altra parte, in tutti i casi in cui non sia palese la riferibilità alla funzione del difensore, proprio perché potrebbe risultare complesso, non pare suscettibile di essere rimesso esclusivamente alla polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione delle operazioni. Essa potrebbe non avere tutte informazioni necessarie (per esempio, soggetti indagati, reati per i quali si è provveduto alle iscrizioni, nomine pervenute) o, comunque, la piena cognizione del procedimento in corso³¹.

Sulla base di queste considerazioni, sembra possa correttamente ritenersi che la locuzione *"interrompono immediatamente le operazioni di intercettazioni"* – adoperata dal nuovo art. 103, comma 6-ter, cod. proc. pen. – debba essere interpretata nel senso che, salvi i casi in cui risulti che la conversazione attenga palesemente al rapporto difensivo, la registrazione vada interrotta *"non appena"* siano emersi fondati elementi da cui il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possano desumere la natura vietata dalla captazione perché concernente il rapporto difensivo.

La nuova norma, pertanto, come già il precedente art. 103, comma 5, cod. proc. pen., non impedirebbe *ab origine* di effettuare l'intercettazione di un colloquio a cui

comunicazioni, cit., 1171).

²⁹ Cass. Sez. 5, n. 31548 del 24/06/2021 in *CED Cass.* n. 281685 – 01. Nel confermare tale precisazione la Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che il divieto ex art. 103 cod. proc. pen. sussiste purché l'esercizio della professione sia causa della conoscenza del fatto, *"ben potendo un avvocato venire a conoscenza, in ragione della sua professione, di fatti relativi ad un soggetto del quale non sia difensore. Ne consegue che detto divieto ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen. e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata, a nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta"* (così Cass. n. 45578, del 8/11/2024).

³⁰ Non pare possa essere ritenuta inutilizzabile, del resto, la porzione di conversazione tra l'imputato ed il difensore che preceda il dialogo concernente il rapporto difensivo, ove sia pertinente e rilevante sul piano probatorio.

³¹ Cfr. C. PARODI, *Ddl Nordio: cosa cambia in tema di intercettazioni*, in *IUS Penale* 11/07/2024, cit., ove, in relazione alla peculiarità dell'apprezzamento della natura difensiva della conversazione in base alla disciplina previgente alle disposizioni in esame, si legge che *"l'inutilizzabilità di tali comunicazioni non costituisce un accertamento automatico e tantomeno demandabile (attesi i margini di valutazione) alla polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione delle operazioni; si tratta, al contrario, della (possibile) conseguenza di successivi accertamenti, quali la verifica in positivo sul rapporto professionale (e non personale) del professionista con l'indagato, nonché di quella in negativo – che, in rari casi, si rende necessaria – sulla estraneità di quest'ultimo rispetto alla realizzazione dei reati per cui si procede"*.

prenda parte un avvocato, perché l'esigenza di garantire la corretta esplicazione dell'attività difensiva non vale ad escludere, genericamente, che le conversazioni di un avvocato possano essere legittimamente captate, ovvero a precluderne altrettanto genericamente la registrazione, dovendo a tal fine "risultare" che la captazione rientri tra quelle vietate.

Non pare, pertanto, che la nuova disposizione si traduca necessariamente in un divieto assoluto di conoscenza *ex ante*, "come se il legale godesse di un ambito di immunità assoluta o di un privilegio di categoria"; essa potrebbe ancora implicare "una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito, ai sensi dell'art. 103, comma 7, c.p.p., e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell'art. 271 cod. proc. pen., richiamato dallo stesso art. 103, comma 7, cod. proc. pen."³².

³² Così, tra le altre, Cass. Sez. 2, n. 52728 del 4/12/2014. In dottrina, peraltro, anche di recente (L. FILIPPI, *Intercettazioni: un intervento legislativo all'insegna della tutela della privacy*, cit., 22), è stato affermato che "il difensore gode di una immunità dalle intercettazioni delle sue comunicazioni con il proprio assistito, che non è un privilegio di casta, ma l'unico modo per consentirgli di esercitare il diritto di difesa presiedute presidiato dall'art. 24, comma 2, Cost."

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**